

Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile

**dell'Azienda Speciale Consortile A.C.C.C. Ambito N19
Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
Assistenza, Condivisione, Coesione e Collegialità.**

Approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile del 21.01.2021

Sommario

Articolo 1. Oggetto.....	1
Articolo 2. – Composizione	2
Articolo 3- Il Presidente e il Vice Presidente.....	2
Articolo 4 – Insediamento e durata in carica dell'Assemblea.	2
Articolo 5- Funzioni dell'Assemblea	3
Articolo 6 – Sede delle adunanze.....	3
Articolo 7 - Convocazione dell'Assemblea Consortile.....	4
Articolo 8 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti.....	4
Articolo 9 - Validità e svolgimento delle sedute	4
Articolo 10 - Partecipazione alle adunanze	5
Articolo 11 - Deliberazioni	5
Articolo 12- Il Verbale dell'Adunanza, redazione, contenuto e sottoscrizione	6
Articolo 13 – Diffusione del Regolamento	6
Articolo 14 – Disposizioni finali.....	6

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea Consortile dell'Azienda Speciale Consortile per la gestione associata dei servizi di cura alla persona L.R. 11/2007, denominata "A.C.C.C. Assistenza, Condivisione, Coesione e Collegialità".

Le norme in esso contenute hanno carattere regolamentare interno e devono ritenersi integrative delle disposizioni normative e statuarie applicabili all'Azienda.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto dell'Azienda e, laddove applicabili, alla normativa vigente statale e regionale, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 2. – Composizione

L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da loro delegato Assessore o Consigliere.

A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione centesimale, come indicato all'art. 12 dello Statuto.

Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della costituzione dell'Azienda, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.

La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto e ha efficacia fino ad espressa revoca.

In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione.

I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente aderente.

I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza, ove verranno inviate tutte le comunicazioni.

Articolo 3- Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- Convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea;
- Sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e tutti gli altri atti da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali;
- Trasmette agli enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;
- Compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- Adotta tutti gli atti necessari al funzionamento dell'Assemblea

Il Vice presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice presidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la quota più elevata; a parità di quote dal membro più anziano.

Articolo 4 – Insediamento e durata in carica dell'Assemblea.

L'Assemblea è organo permanente dell'Azienda, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni della compagine solo a seguito del mutamento della titolarità della carica di Sindaco del Comune. I componenti dell'Assemblea, pertanto, permangono in carica sino a quando il Sindaco, in caso di socio di ente pubblico territoriale, o di rappresentante legale, in caso di soggetto di altra natura, rimane in carica.

Articolo 5- Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha competenze, nei limiti degli atti fondamentali di competenza dei consigli comunali, rispetto ai seguenti atti:

1. Elege il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 25, co. 1 dello Statuto e con almeno il voto favorevole della metà più uno degli enti consorziati;
2. Nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 25, co. 1 dello Statuto e con almeno il voto favorevole della metà più uno degli enti consorziati;
3. Determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
4. Nomina il Revisore dei Conti, previo sorteggio tra i profili risultati idonei da apposito bando;
5. Stabilisce il gettone di presenza degli amministratori e il trattamento economico del revisore dei Conti;
6. Determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
7. Nomina revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;
8. Delibera sui seguenti oggetti:
 - Proposte di modifica allo Statuto dell'Azienda;
 - Richiesta d'ammissione d'altri Enti all'Azienda;
 - Accoglimento di conferimento di servizi o capitali;
 - Scioglimento dell'Azienda;
 - Modalità di compartecipazione a carico dell'utenza;
 - Convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
 - Accensione mutui;
 - Approvazione e modifica del regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
 - Acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.

Ai sensi dell'art. 31, co. 3, del D.Lgs. 267/2000, sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti i seguenti atti:

- Le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
- L'ubicazione della sede dell'Azienda;
- Il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
- I regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- Il Bilancio societario;
- Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e Azienda;
- Budget economico almeno triennale;
- Piano degli indicatori di bilancio.
- E' oggetto di comunicazione agli enti consorziati anche l'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell'Azienda, la cui trasmissione va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

Articolo 6 – Sede delle adunanze

Le adunanze dell'Assemblea si tengono di norma presso la sede legale dell'Azienda.

L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio Consuntivo dell'Azienda.

L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno due enti consorziati. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono adottate in forma palese.

Articolo 7 - Convocazione dell'Assemblea Consortile

L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente, mediante trasmissione a mezzo pec all'indirizzo del Comune di appartenenza, ove, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento ciascun componente elegge domicilio, dell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattrore. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia ordinaria o di urgenza. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa, comunque, regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune capofila ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda: tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla sua costituzione

Articolo 8 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti

I componenti dell'Assemblea hanno diritto di ottenere, tramite il Direttore, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

I componenti dell'Assemblea hanno diritto al rilascio gratuito di copie degli atti e dei documenti dell'ente e dallo stesso stabilmente detenuti.

Articolo 9 - Validità e svolgimento delle sedute

Tutte le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

L'adunanza si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, della moralità, della correttezza, od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal suo Presidente e le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore o da un suo delegato.

Il Presidente dell'Assemblea cura l'ordine dei lavori ed il loro svolgimento.

Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno i componenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.

L'Assemblea dei soci, in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 70% delle quote di partecipazione purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti consorziati.

In caso di seduta infruttuosa in prima convocazione, il segretario né da atto nel verbale indicando gli enti soci intervenuti e l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione, da tenersi anche nel giorno stesso se già indicata nella convocazione dell'Assemblea, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di almeno la metà degli enti consorziati e che rappresentino almeno il 50% dei voti assembleari.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei voti centesimali rappresentati nella seduta.

Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.

Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Gli argomenti all'ordine del giorno sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. L'ordine della trattazione degli argomenti, ad eccezione di quelli istituzionali che devono essere discussi prima degli altri, può essere modificato su proposta del Presidente o su decisione dell'Assemblea.

Articolo 10 - Partecipazione alle adunanze

I componenti dell'Assemblea sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze dell'Assemblea. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata, anche tramite fax o e-mail o pec, al Presidente dell'Assemblea il quale ne dà notizia all'Assemblea stessa.

Il componente dell'Assemblea che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Presidente perché ne sia presa nota a verbale.

Articolo 11 - Deliberazioni

L'atto deliberativo adottato dall'Assemblea deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

L'espressione del voto dei componenti è effettuata, normalmente in forma palese.

Ciascun componente dell'Assemblea dispone di un numero centesimale di voti pari alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti centesimali assegnati ai presenti.

Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, fatte salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'attività da questi svolta. Nella votazione segreta, a ciascun componente l'assemblea saranno consegnate le schede di votazione in proporzione alle sue quote di partecipazione come determinate nello Statuto.

Articolo 12- Il Verbale dell'Adunanza, redazione, contenuto e sottoscrizione

Il verbale dell'Adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Di ogni seduta è redatto apposito Verbale a cura del Direttore o di un suo delegato.

I verbali, sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal Direttore nelle funzioni di segretario verbalizzante e raccolti in apposito registro, devono indicare:

- La data dell'assemblea;
- L'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione da ciascun rappresentante;
- Le modalità e i risultati delle votazioni;
- L'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti;
- Su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- Il verbale della riunione dell'Assemblea Consortile è trasmesso al Presidente dell'Assemblea unitamente alla convocazione della riunione successiva nel corso del quale deve essere ratificato.

Articolo 13 – Diffusione del Regolamento

Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile e sui siti internet dei quattro Comuni consorziati all'Azienda Speciale Consortile nonché ai rispettivi Albo Pretorio.

Copia del Regolamento viene fornita ai membri del CdA e al Revisori dei conti.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno seguente a quello della seduta dell'Assemblea Consortile che lo ha approvato.

Le eventuali integrazioni o modifica del presente Regolamento è di competenza dell'Assemblea e il Direttore Generale ha la facoltà di proporre modifiche o integrazioni.